

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 7 ottobre 2009 nel procedimento R 531/2009-4;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ReValue» per servizi delle classi 35, 36, 42 e 45 (domanda n. 6 784 292)

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto il segno di cui si chiede la registrazione in relazione ai servizi cui si riferisce la domanda non sarebbe descrittivo e non mancherebbe di carattere distintivo; violazione dell'art. 75 del regolamento n. 207/2009, in quanto passaggi essenziali della decisione impugnata non sarebbero motivati o non lo sarebbero nel modo dovuto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Jager & Polacek/UAMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)

(Causa T-488/09)

(2010/C 37/59)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jager & Polacek GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, V. von Bomhard, T. Dolde)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RT Mediasolutions s.r.o. (Brno, Repubblica ceca)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 settembre 2009, procedimento R 442/2009-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: RT Mediasolutions s.r.o.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RED-TUBE» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 (domanda n. 6 096 309)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: un marchio non registrato «Redtube»

Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione si considera non proposta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

— violazione dell'art. 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 216/96 ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'art. 63, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽²⁾, poiché alla ricorrente non sarebbe stata data la possibilità di presentare una memoria di replica;

— violazione dell'art. 80, nn. 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione sulla ricevibilità dell'opposizione non sarebbe stata regolarmente revocata;

— violazione dell'art. 83 del regolamento n. 207/2009, in particolare del principio del legittimo affidamento, in combinato disposto con l'art. 41, n. 3, dello stesso regolamento, della regola 17, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 ⁽³⁾ e dell'art. 8, n. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 ⁽⁴⁾, poiché la ricorrente avrebbe potuto legittimamente fare affidamento sul fatto che si sarebbe posto rimedio al deposito tardivo della tassa di opposizione tramite il pagamento supplementare nei termini stabiliti.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, pag. 11).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33).

Ricorso presentato l'8 dicembre 2009 — Leali/Commissione

(Causa T-489/09)

(2010/C 37/60)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Leali SpA (Odolo, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— In via principale:

annullare la decisione della Commissione nel caso COMP. 37 956 — Tondo per cemento armato, riadozione — C(2009) 7492 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

— In via subordinata:

la riduzione dell'ammenda comminata.

— Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-472/09, SP/Commissione.

Ricorso presentato l'8 dicembre 2009 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Commissione

(Causa T-490/09)

(2010/C 37/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (Brescia, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— In via principale:

annullare la decisione della Commissione nel caso COMP. 37 956 — Tondo per cemento armato, riadozione — C(2009) 7492 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

— In via subordinata:

annullare l'articolo 2 della decisione, nella parte in cui l'attuale ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di Euro 6,093 milioni, in solido con la società Leali S.p.A.

— In via di ulteriore subordinata:

la riduzione dell'ammenda comminata.

— Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-472/09, SP/Commissione.